

*CONTO DI SISTEMA*

**Avviso 3/2023 “Interventi sperimentali a sostegno alle imprese aderenti per la realizzazione di Piani formativi rivolti a lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale”**

Si comunica che in data 20 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernenti l’ambito di applicazione delle risorse di cui all’art. 1 del Decreto Interministeriale del 14 marzo 2023, che si pubblicano in allegato alla presente, ha deliberato la chiusura anticipata dello sportello di presentazione delle domande di finanziamento a valere sull’Avviso 3/2023 alla data del 31 dicembre 2023 alle ore 23:59:59.

Entro tale data verrà pubblicato il nuovo Avviso avente medesimo oggetto.

A FONARCOM  
[contoformazione@pec.fonarcom.it](mailto:contoformazione@pec.fonarcom.it)  
FON.COOP  
[direzione.foncoop@pec.it](mailto:direzione.foncoop@pec.it)  
FON.TER  
[direzione@pecfonter.it](mailto:direzione@pecfonter.it)  
FOND.E.R.  
[segreteria.fonder@pec.it](mailto:segreteria.fonder@pec.it)  
FONDIMPRESA  
[fondimpresa@pec.it](mailto:fondimpresa@pec.it)  
FONDITALIA  
[fonditalia@pec.fonditalia.org](mailto:fonditalia@pec.fonditalia.org)  
FONDOLAVORO  
[fondolavoro@legalmail.it](mailto:fondolavoro@legalmail.it)  
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE  
[direzione.fondartigianato@legalmail.it](mailto:direzione.fondartigianato@legalmail.it)  
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI  
[amministratore@pec.fondofba.eu](mailto:amministratore@pec.fondofba.eu)  
[amministratore@pec.fondofba.it](mailto:amministratore@pec.fondofba.it)  
FONDO FORMAZIONE PMI  
[fondopmi@pec.it](mailto:fondopmi@pec.it)  
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI  
[fonservizi@pec.it](mailto:fonservizi@pec.it)  
FONDOPROFESSIONI  
[AMMINISTRAZIONE@PECFONDOPROFESSIONI.IT](mailto:AMMINISTRAZIONE@PECFONDOPROFESSIONI.IT)  
FOR.AGRI  
[direzione@pec.foragri.com](mailto:direzione@pec.foragri.com)  
FOR.TE  
[amministratore@pec.fondoforte.it](mailto:amministratore@pec.fondoforte.it)  
[direzione@pec.fondoforte.it](mailto:direzione@pec.fondoforte.it)  
FORMAZIENDA  
[relazioniesterne@pec.formazienda.com](mailto:relazioniesterne@pec.formazienda.com)  
FONDOCONOSCENZA  
[amministratore@pec.fondoconoscenza.it](mailto:amministratore@pec.fondoconoscenza.it)

e, p.c. ANPAL  
[commissariostraordinario@anpal.gov.it](mailto:commissariostraordinario@anpal.gov.it)  
[vigilanza.fondifc@pec.anpal.gov.it](mailto:vigilanza.fondifc@pec.anpal.gov.it)

**Oggetto:** Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2023. Chiarimenti di carattere operativo

Sono pervenuti, da parte di codesti Fondi, alcuni quesiti di analogo tenore, concernenti l'ambito di applicazione dell'art. 1 del Decreto Interministeriale del 14 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Criteri e modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lett. a), b) e c) e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”*.

Trattandosi di questioni di interesse comune a tutti i Fondi, appare utile fornire, in proposito, alcuni chiarimenti operativi di carattere generale.

Più in dettaglio, con i suddetti quesiti, si è richiesto a questa Amministrazione se sia finanziabile, ai sensi del decreto in oggetto, la formazione svolta dai lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, **anche se eccedente le ore di sospensione dall'attività lavorativa**, e se le **ore dei percorsi formativi** previsti nei piani presentati debbano essere **svolte esclusivamente nel periodo di vigenza della fruizione degli ammortizzatori sociali**.

Preliminarmente, si rammenta che l'articolo 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce esplicitamente un **vincolo di destinazione univoco** delle risorse in questione.

Per effetto di tale vincolo, le risorse stanziare possono essere utilizzate solo ed esclusivamente laddove ricorrano contestualmente i due seguenti requisiti:

- un **requisito oggettivo che determina la finalità degli interventi** in termini di *“percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori [...] orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa”*;
- un **requisito soggettivo che determina la tipologia di destinatari degli interventi** nei termini di *“lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”*.

Pertanto, l'ammissibilità a finanziamento dei piani formativi ai sensi del decreto in oggetto è subordinata, a monte, alla compresenza di entrambi i requisiti; al contempo, in fase di attuazione dell'intervento, l'applicazione di uno dei due requisiti non deve in nessun caso avvenire a detrimento dell'altro.

In particolare, il requisito soggettivo che determina la platea dei destinatari dei piani formativi ammessi a finanziamento, se da un lato **vale a circoscrivere, a monte, la tipologia dei lavoratori da coinvolgere nei piani formativi**, dall'altro non può essere interpretato in maniera restrittiva al punto da limitare o pregiudicare, attraverso una rigida equiparazione tra ore di sospensione dall'attività lavorativa e ore di formazione, il requisito oggettivo che determina la finalità degli interventi ovvero l'incremento delle competenze del lavoratore al fine di favorirne il mantenimento del livello occupazionale.

La determinazione della durata degli interventi formativi, nei limiti delle risorse rese disponibili e dei requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale del 14 marzo 2023, rappresenta una variabile necessariamente dipendente dal fabbisogno di competenze del lavoratore (anche in funzione delle esigenze produttive dell'impresa) e dunque collegata ai contenuti del piano formativo e ai suoi obiettivi di apprendimento. In nessun caso è possibile determinare la durata di un percorso formativo prescindendo dai fabbisogni dell'individuo e dagli obiettivi di apprendimento del percorso, subordinandolo alla quantificazione delle ore di sospensione lavorativa che, invece, dipende da variabili organizzative e produttive dell'impresa.

Peraltro, diversamente da altre tipologie di interventi come ad esempio il Fondo Nuove Competenze - che rimborsa all'impresa non le ore di formazione ma il costo del lavoro relativo al numero delle ore di formazione del lavoratore - nel caso di specie, né l'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 né il Decreto Interministeriale del 14 marzo 2023 prevedono esplicitamente alcun vincolo di durata massima degli interventi formativi e men che meno un vincolo di durata corrispondente al numero delle ore di sospensione dall'attività lavorativa.

A tale riguardo va evidenziato che la finalità dell'incremento delle competenze del lavoratore non può prescindere né da un criterio di congruità della durata della formazione in relazione ai fabbisogni di apprendimento del lavoratore stesso né dal completo svolgimento del percorso formativo programmato e avviato, al netto di eventuali ed imprevedibili cause di forza maggiore. Diversamente una formazione di durata parziale, rispetto ai fabbisogni, o interrotta, per effetto di una rigida applicazione del criterio soggettivo, rischierebbe di rendere improduttivo l'investimento pubblico stanziato e di conseguenza non più giustificabile in ragione del requisito oggettivo.

Pertanto, a parere della scrivente e alla luce di quanto sopra esposto, fermi restando i criteri stabiliti con il Decreto Interministeriale del 14 marzo 2023, deve ritenersi ammissibile il finanziamento delle ore di formazione eccedenti la riduzione e/o sospensione dall'attività lavorativa, purché rientranti nell'ambito e nella durata del progetto formativo iniziale definito sulla base degli effettivi bisogni di competenze rilevati e in funzione dell'incremento di competenze del lavoratore al fine di favorirne il mantenimento del livello occupazionale.

Per le motivazioni già indicate, si precisa che i requisiti soggettivo e oggettivo devono essere presenti contestualmente e, pertanto, non possono essere ammesse a finanziamento ore di formazione erogate a lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 o che siano stati destinatari dei trattamenti di cui sopra in annualità precedenti dall'erogazione della formazione.

Non sono inoltre ammissibili a finanziamento le misure accessorie e propedeutiche alla formazione, come ad esempio le indennità di frequenza per i lavoratori, in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

Quanto ciò rappresentato si porgono i più cordiali saluti e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE  
*Andrea Simoncini*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*